

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;
Visto l'art. 5, comma 4-ter, del medesimo decreto-legge n. 343 del 2001, in cui e' previsto che il Dipartimento della protezione civile svolga compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri per la conseguente approvazione del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 e s.m.i., recante «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», le cui disposizioni contengono, tra l'altro, l'obbligo di procedere alla verifica degli edifici e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, e di quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
Visto l'allegato A del decreto del Capo dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, n. 3685, che include nella categoria di edifici di competenza statale anche quelli il cui collasso puo' determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ed in particolare l'art. 4 che stabilisce che le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono attribuite allo Stato ed esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto altresì l'art. 29, comma 5, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che dispone che il Ministero definisce, anche con il concorso con le regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2005, n. 3431, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile definisce, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche allegate all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003, e s.m.i., in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la

valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, con la quale il 12 ottobre 2007 sono state adottate ed emanate le «linee guida». (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Supplemento Ordinario n. 25).

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008, emanato di concerto con il Ministro dell'interno ed il Capo del dipartimento della protezione civile, con il quale sono state approvate le nuove Norme Tecniche per le costruzioni; Considerato che, a seguito dell'emanazione delle citate Norme Tecniche per le costruzioni si è resa necessaria una puntuale verifica dei contenuti delle Linee Guida del 12 ottobre 2007 ed una loro parziale revisione ed integrazione, il 5 febbraio 2008 è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico congiunto tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Consiglio Superiore finalizzato ad «individuare ed approfondire, in armonia con le nuove norme tecniche per le costruzioni, le problematiche connesse alla concreta applicazione della Direttiva del 12 ottobre 2007.».

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell'8 luglio 2008, n. 3430, con il quale è stata istituita una cabina di regia Stato-Regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento della protezione civile, del Consiglio Superiore e delle Regioni «ai fini del monitoraggio sull'attuazione della presente direttiva nel corso dell'anno successivo alla sua entrata in vigore, anche al fine di renderla coerente con le norme tecniche per le costruzioni di successiva emanazione»;

Visto il documento «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008» che rappresenta la sintesi dei lavori effettuati nell'ambito del predetto Gruppo di lavoro tecnico e della predetta cabina di Regia;

Visto il parere favorevole n. 92 espresso dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 luglio 2010, con il quale sono state anche apportate modifiche ed integrazioni al documento di cui sopra, licenziato con il titolo «Allineamento delle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni»;

Ravvisata l'ineludibile necessità di proporre strumenti strategici ed innovativi idonei alla prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico;

Acquisito il concerto del Ministero per i beni e le attività culturali;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 20 gennaio 2011;

Adotta:

la presente direttiva contenente gli indirizzi operativi relativi

alle seguenti «Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008» ed relativi allegati A, B, C.

Le Regioni, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Dipartimento della protezione civile, disciplinano le modalità applicative e le attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio culturale, in coerenza con le finalità della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente: Berlusconi